



CITTÀ *di* BIELLA

PROVINCIA DI BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19 dicembre 2025

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

Sommario

Articolo 1 Oggetto del regolamento.....	1
Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	1
Articolo 3 Soggetti passivi e responsabili obblighi tributari.....	1
Articolo 4 Esenzioni.....	2
Articolo 5 Entità dell'imposta.....	2
Articolo 6 Obblighi dei gestori	3
Articolo 7 Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 8 Accertamenti.....	5
Articolo 9 Sanzioni	6
Articolo 10 Disposizioni finali.....	6

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, ed ulteriormente i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi da realizzare e realizzati con le risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta sono programmati e rendicontati annualmente nelle relazioni allegate al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite dalle Leggi Regionali in materia, ubicate nel territorio del Comune di Biella. A tal fine si intendono tutte le strutture ricettive a vario titolo denominate, quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, ostelli, affittacamere e locande, case e appartamenti per vacanze e residence, residenze di campagna, case per ferie, alloggi agro-turistici, bed and breakfast, nonché gli immobili destinati alla "locazione breve". Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per locazione breve si intende il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi incluso quello che prevede la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulato da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Articolo 3
Soggetti passivi e responsabili obblighi tributari

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 3, che si trovano nel territorio del Comune di Biella.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, così come individuati all'articolo 6, sono il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3, ed il soggetto che incassa il canone o il

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi di cui all'articolo 4, comma 5- ter del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 4
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) i residenti nel Comune di Biella, come risultanti dall'anagrafe comunale;
- b) coloro che pernottano presso i rifugi alpini e i rifugi escursionistici;
- c) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- d) i soggetti disabili ed i loro accompagnatori;
- e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- f) il personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, che pernotta nel Comune per esigenze di servizio;
- g) i soggetti che assistono i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie del territorio provinciale, limitatamente al periodo di ricovero nel territorio stesso;
- h) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie del territorio provinciale. L'esenzione si estende ai loro accompagnatori.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al presente articolo è subordinata – in caso di necessità – al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte degli interessati o della persona che accompagna il minore, di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ss. mm. e ii., attestante le condizioni per la sussistenza dell'esenzione. Per l'esenzione relativa alle lettere g) e h) occorre presentare in aggiunta alla predetta autocertificazione, una certificazione della struttura sanitaria che attesta le generalità del paziente e la durata del ricovero ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie successive. Le autocertificazioni e le certificazioni sono conservate dal gestore della struttura ricettiva per il periodo di cinque anni.

Articolo 5
Entità dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata, in base all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nel limite massimo di 4 (quattro) pernottamenti consecutivi.

2. L'imposta è applicata sulla base delle fasce di prezzo, riferite al prezzo per persona per singolo pernottamento (comprensivo della colazione e al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi), articolate come segue:

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

a)	fascia 1, prezzo per persona	da	€ 1,00	a	€ 34,99	imposta € 1,00;
b)	fascia 2, prezzo per persona	da	€ 35,00	a	€ 69,99	imposta € 2,00;
c)	fascia 3, prezzo per persona	da	€ 70,00	a	€ 119,99	imposta € 2,50;
d)	fascia 4, prezzo per persona	da	€ 120,00	a	€ 169,99	imposta € 3,00;
e)	fascia 5, prezzo per persona	oltre	€ 170,00			imposta € 4,00.

3. La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo, negli anni successivi a quello di istituzione dell'imposta, sarà modificabile con apposito atto di Giunta, nel rispetto della soglia massima a persona per ogni pernottamento definita da norma. Si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.

4. In caso di camere non vendute direttamente dalla struttura ricettiva al proprio ospite, l'imposta va corrisposta sulla base del prezzo a cui la camera è stata venduta dalla struttura ricettiva al tour-operator o all'agenzia di viaggio indipendentemente dal prezzo finale pagato dall'ospite. A tal fine il gestore della struttura ricettiva è tenuto a documentare, a richiesta del Comune, il suddetto prezzo.

5. In caso di camera utilizzata da più di una persona, si dovrà dividere il prezzo della stessa per il numero di occupanti e si dovrà applicare, per ogni soggetto, l'imposta corrispondente alla fascia di prezzo per persona così ottenuta.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 4 (quattro) pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

7. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 4 pernottamenti.

Articolo 6
Obblighi dei gestori

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, sono responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, anche per tramite di eventuale software messo a disposizione, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, per ciascuna struttura ricettiva, con riferimento al trimestre appena concluso, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo di riferimento e la durata della permanenza per ogni fascia definita dal Regolamento, il numero dei soggetti esenti e la relativa causale e relativi pernottamenti, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati; nella dichiarazione non deve in nessun caso essere indicata la generalità dei soggiornanti.

2. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti:

- I trimestre, 1° gennaio - 31 marzo, con comunicazione da presentarsi entro il 15 aprile;
- II trimestre, 1° aprile - 30 giugno, con comunicazione da presentarsi entro il 15 luglio;

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

- c) III trimestre, 1° luglio - 30 settembre, con comunicazione da presentarsi entro il 15 ottobre;
 - d) IV trimestre, 1° ottobre - 31 dicembre, con comunicazione da presentarsi entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
3. Se non vi sono stati pernottamenti la comunicazione va comunque presentata indicando zero nei campi previsti. Devono inoltre presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022 e quindi in conformità alle istruzioni e alle specifiche tecniche nello stesso indicate.
4. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, sono tenuti inoltre a:
- a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
 - b) riscuotere l'imposta, contestualmente od anticipatamente rispetto al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 2, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
5. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo vanno redatte su modelli predisposti dal Comune, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e presso gli uffici del Settore Finanze e Tributi e/o per tramite dell'eventuale software messo a disposizione.
7. I gestori, in quanto agenti contabili, sono tenuti a trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il conto della gestione dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, redatto su modello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, allegato B (modello 21). Il conto della gestione debitamente sottoscritto è trasmesso preferibilmente mediante procedure informatiche definite dal Comune, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è obbligato alla compilazione di un prospetto riassuntivo dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili. Tale prospetto riassuntivo dovrà accompagnare i conti giudiziali degli agenti contabili da trasmettere alla Corte dei Conti.

Articolo 7
Versamento dell’imposta

1. L’imposta di soggiorno si intende assolta al momento del pagamento, da parte dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, della ricevuta o della fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l’importo dell’imposta di soggiorno come “operazione fuori campo IVA”. In alternativa, i gestori delle strutture ricettive potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Il soggetto gestore della struttura provvede al successivo versamento dell’imposta al Comune di Biella, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, e quindi entro il 15 aprile per il primo trimestre, entro il 15 luglio per il secondo trimestre, entro il 15 ottobre per il terzo trimestre ed entro il 15 gennaio per il quarto ed ultimo trimestre, con indicazione del tipo di versamento (imposta di soggiorno) e del periodo relativo, secondo una delle seguenti modalità rese disponibili dall’Ente:

- a) versamenti con canali elettronici – piattaforma pagoPA – di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- b) modello di pagamento unificato F24 di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- c) versamento diretto alla Tesoreria Comunale, in caso di indisponibilità delle predette modalità.

3. Qualora vi sia rifiuto al pagamento dell’imposta da parte dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, l’imposta di soggiorno è comunque dovuta al Comune dal gestore responsabile del pagamento.

Articolo 8
Accertamenti

1. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni e della dichiarazione di cui al precedente articolo 6.
2. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inerenti all’accertamento esecutivo.
3. Ai fini del controllo il Comune può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire e trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, nonché inviare agli stessi questionari relativi a dati e notizie specifiche con l’invito a restituirli compilati e sottoscritti.
4. Il Comune può inoltre effettuare il controllo sia con accertamenti ispettivi presso le strutture ricettive, tramite personale debitamente autorizzato e tramite gli Agenti della Polizia Locale, che possono acquisire atti e documenti inerenti l’imposta, sia con accertamenti induttivi o analitici eseguiti comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all’Amministrazione Comunale e, comunque, attraverso i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

5. Gli avvisi di accertamento per la presentazione di omessa o infedele dichiarazione e per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta sono motivati e notificati al responsabile di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Articolo 9
Sanzioni

1. Per l'omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% dell'importo non versato o tardivamente versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Per l'omessa, incompleta, infedele, tardiva comunicazione prevista all'articolo 6 del presente regolamento, commessa da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista all'articolo 6, comma 3, ultimo paragrafo, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del presupposto impositivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell'importo dovuto.

Articolo 10
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari o di legge vigenti.

2. A norma dell'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del citato articolo 13.